



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 92 – 20 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 13 gennaio 2021

**32.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig.ra Giancarla FORBICINI** n.q. di Presidente p.t. della S.S. G.S. PESCARA
VOLLEY

- **S.S. G.S. PESCARA VOLLEY** in persona del Presidente p.t.,

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente estensore

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- *“**Sig.ra GIANCARLA FORBICINI**, n.q. di Pres. p.t. della G.S. Pescara Volley, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16 Statuto FIPAV; artt. 2, 24 R.A.T. FIPAV; artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato la minorenni ...omissis.... per la stagione sportiva 2020/21 attraverso la presentazione del Modulo F FIPAV (primo tesseramento degli atleti di nazionalità italiana) senza il consenso né dell'atleta né dell'esercente la potestà genitoriale;*
- ***G.S. PESCARA VOLLEY** in persona del Pres. p.t., art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16 Statuto FIPAV; artt. 2, 24 R.A.T. FIPAV; artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato la minorenni ...omissis.... per la stagione sportiva 2020/21 attraverso la presentazione del Modulo F FIPAV (primo tesseramento degli atleti di nazionalità italiana) senza il consenso né dell'atleta né dell'esercente la potestà genitoriale;”*



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione in videoconferenza dell'incolpata per l'udienza del 13 gennaio 2021.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava presente il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli; la Sig.ra Giancarla Forbicini non compariva.

A detta udienza il Procuratore Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., dalla tesserata Giancarla Forbicini in proprio e n.q. individuando la sanzione da comminare alla tesserata in 3 (tre) mesi di sospensione da ogni attività federale ed €. 100,00 (cento/00) di multa per il sodalizio.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 giorni;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del Procuratore Federale e della richiesta di patteggiamento concordata;
- preso atto della documentazione tutta presente all'interno del fascicolo;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto dei genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, dell'atleta ...*omissis*..., con il quale lamentavano che la figlia minore era stata tesserata dal sodalizio dalla G.S. Pescara Volley, per la stagione sportiva 2020/2021 senza che questi avessero mai sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la documentazione tutta fatta pervenire dai genitori dell'atleta e verificata l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione del modulo regolarmente sottoscritto, nonché la comunicazione del 7 ottobre 2020, a firma del Presidente del sodalizio, con la quale si confermava l'avvenuto tesseramento in assenza di qualsivoglia sottoscrizione da parte dei genitori dell'atleta minore, con provvedimento prot. n. 0871 del 09.10.2020, provvedeva a revocare l'omologa del primo tesseramento dell'atleta ...*omissis*... con la G.S. Volley Pescara e ad inviare la documentazione completa alla Procura Federale.



La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti ed esaminati gli stessi riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Giancarla Forbicini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), nonché €. 100,00 (cento/00) di multa per il sodalizio G.S. Pescara Volley.

Roma, 13 gennaio 2021.

ILPRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 gennaio 2021